

Deliberazione della Giunta Regionale 30 agosto 2019, n. 3-210

**Sospensione parziale dell'efficacia e differimento termine della DGR n. 43-8952 del 16.5.2019 avente ad oggetto "Strutture residenziali per l'autonomia per l'accoglienza di minori e giovani adulti e di minori stranieri non accompagnati. Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 25-5079 del 18 dicembre 2012, DGR n. 41-642 del 24 novembre 2014 e DGR n. 58-1707 del 6 luglio 2015".**

A relazione dell'Assessore Caucino:

Premesso che:

- al fine di fronteggiare la situazione di notevole afflusso sulle coste italiane di minori stranieri non accompagnati (MSNA), nonché di consentire agli enti del territorio regionale di rispondere ai bandi nazionali di finanziamento per la creazione di strutture di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati, la Regione Piemonte nel corso degli ultimi anni ha approvato diversi provvedimenti in materia, come di seguito specificato:

- la DGR n. 41-642 del 24.11.2014 "*Piano operativo nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari (Intesa CU n. 77 del 10.7.2014). Approvazione deroga temporanea al numero massimo di minori accolti presso le strutture residenziali per minori, individuate con DGR n. 25-5079 del 18.12.2012*", con la quale è stata prevista la possibilità di potenziare la capacità ricettiva delle strutture per minori esistenti ed autorizzate al funzionamento, consentendo alle stesse di accogliere un numero fino al 25% superiore rispetto alla capienza autorizzata ai sensi della DGR n. 25-5079/2012, quale soluzione di breve periodo in grado di assicurare garanzie adeguate per la tutela dei minori stranieri non accompagnati;

- la DGR n. 58-1707 del 6 luglio 2015, "*Piano operativo nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati (Intesa CU n. 77 del 10.7.2014) - Approvazione deroga alle previsioni di cui alla DGR n. 25-5079 del 18.12.2012 per le strutture residenziali per minori attivate o da attivarsi in relazione all'ampliamento dei posti per minori stranieri non accompagnati nell'ambito della rete SPRAR*" con la quale si è ritenuto di potenziare i posti della rete SPRAR per MSNA utilizzando le c.d. strutture per l'autonomia, cioè i Gruppi Appartamento per minori e giovani e le Accoglienze Comunitarie, stabilendo per le suddette strutture alcune deroghe ai requisiti gestionali,

- la DGR n. 18-3736 del 27 luglio 2016 con la quale sono stati approvati i requisiti strutturali e gestionali relativi alla seconda accoglienza delle strutture per minori stranieri non accompagnati di età compresa fra i 16 e i 18 anni.

Considerato che, a seguito dell'emanazione della DGR n. 18-3736 del 27 luglio 2016, sopra richiamata, in Piemonte è stata attivata una sola struttura c.d. di seconda accoglienza per MSNA e pertanto occorre ancora prevedere la possibilità di inserire questa tipologia di utenti nelle strutture per minori di cui alla DGR n. 25-5079 del 18.12.2012;

Tutto ciò premesso, con DGR n. 43-8952 del 16.5.2019, a seguito di numerose sollecitazioni provenienti dagli enti istituzionali competenti, si è ritenuto di:

- individuare quali tipologie di strutture che possono ospitare minori stranieri non accompagnati, ancorché non inserite nella rete SPRAR (in applicazione del D.L.n.113/2018 ridenominata Siproimi, Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati) le Accoglienze Comunitarie (A.C.) e i Gruppi Appartamento per adolescenti e giovani (G.A.) quali uniche tipologie idonee ad ospitare minori stranieri non accompagnati di età compresa fra i 16 e i 21 anni;

- individuare le Comunità Educative Residenziali e le Case Famiglia di cui alla DGR 25-5079/12 e s.m.i. quali tipologie idonee ad ospitare minori stranieri non accompagnati di età inferiore ai 16 anni;

- specificare che il Gruppo Appartamento è da considerarsi una risposta adeguata solo per i minori in possesso di un'adeguata autonomia.

Con il medesimo provvedimento, si è inoltre provveduto a:

- modificare la DGR n. 25-5079 del 18.12.2012 prevedendo per tutti i Gruppi Appartamento per adolescenti e giovani e le Accoglienze Comunitarie, ospitanti o meno MSNA, nonché per i pensionati integrati già operanti ed ospitanti minori stranieri non accompagnati, l'obbligo di acquisire l'autorizzazione al funzionamento, in sostituzione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, prevedendo, quale scadenza per la richiesta dell'autorizzazione agli organismi competenti ai sensi della LR 1/2004, il 16 settembre 2019, adeguandosi, al fine di mantenere l'operatività, a quanto previsto nella DGR n. 43-8952 del 16.5.2019;

- approvare i requisiti strutturali, di accesso ed organizzativi che devono possedere le strutture "Gruppo Appartamento per adolescenti e giovani" e "Accoglienza Comunitaria", ospitanti o meno MSNA, così come definiti nell'allegato A parte integrante e sostanziale della DGR n. 43-8952 del 16.5.2019, stabilendo che i suddetti requisiti trovano immediata applicazione per le strutture di nuova istituzione;

- prevedere che le strutture che non si adeguano nei modi e nei termini previsti nel presente provvedimento non possono proseguire l'attività. In tali casi le ASL competenti per territorio e il Comune di Torino attiveranno le procedure per far cessare l'attività ai sensi dell'art. 28 della L.R. 1/2004 e s.m.i. Le strutture devono tempestivamente definire un piano di dimissione degli ospiti di concerto con i servizi invianti. La dimissione di tutti gli ospiti deve avvenire entro 7 (sette) giorni dalla ricezione del provvedimento di diniego.

Con il medesimo atto si è inoltre stabilito che, in analogia con quanto già previsto da apposita Direttiva a suo tempo adottata dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni, dalla Procura presso il Tribunale di Torino e dalla Procura presso il Tribunale di Ivrea (prot. n. 374/16 del 17.2.2016) per l'ambito della provincia di Torino, le minorenni vittime di tratta, a partire dai 16 anni di età, possono essere accolte dalle cd. Comunità di Fuga gestite dai soggetti della rete antitratta su tutto il territorio piemontese, a seguito di valutazione sull'appropriatezza della risposta di accoglienza, condivisa con i servizi competenti.

Dato atto che, successivamente all'adozione del suddetto provvedimento, risultano pervenute le seguenti comunicazioni:

- nota ANCI Associazione regionale del Piemonte prot. n. 188 del 14.6.2019, con la quale l'Associazione evidenzia che nel testo sono state accolte solo in parte le sollecitazioni rappresentate al tavolo dai rappresentanti degli enti gestori, volte a evidenziare, oltre alle difficoltà, anche i molteplici e spesso virtuosi percorsi che sono consolidati sul territorio, anche con il volontariato ed il privato sociale, richiedendo di prevedere una sospensione dell'applicazione dell'atto per il tempo necessario ad addivenire ad un testo condiviso, al fine di evitare di mettere in difficoltà alcune positive esperienze di accoglienza e, conseguentemente, le amministrazioni locali.

- nota di Alleanza delle Cooperative Italiane, prot.n.n.2/ACISociale/ADM/EP/GD del 4.7.2019, con la quale si evidenzia che l'approvazione della deliberazione, "riportando alcune modifiche alle normative precedenti, causa problemi di natura gestionale e di sostenibilità di diverse associate che da anni lavorano con professionalità e qualità in questi servizi";

rilevato, pertanto, che la deliberazione di cui trattasi è stata adottata nell'intento di assicurare, tramite la previsione dell'obbligo di autorizzazione al funzionamento delle strutture per l'autonomia e di alcune maggiori specificazioni a livello gestionale e strutturale, una risposta maggiormente omogenea a livello regionale alle esigenze di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, recependo alcune indicazioni condivise nell'ambito del tavolo di confronto con la Procura Minori, le Commissioni di Vigilanza, ma che ciò ha creato difficoltà rispetto alle strutture esistenti, tali da indurre sia ANCI che Alleanza delle Cooperative Italiane a richiedere la sospensiva dell'applicazione del provvedimento in questione;

ritenuto prioritario l'interesse dei minori accolti nelle strutture di cui trattasi, ritenute esperienze positive dalle amministrazioni locali (come evidenziato da ANCI) e dalle centrali cooperative;

ritenuto, pertanto, opportuno prevedere la sospensione dell'applicazione della DGR n. 43-8952 del 16.5.2019 fino al 1/3/2020, per quanto riguarda i requisiti organizzativi e gestionali dalla stessa innovati, così come previsti nell'Allegato A, della suddetta deliberazione nonché differire il termine per la presentazione, da parte delle strutture appartenenti alle tipologie dell'accoglienza comunitaria, dei gruppi appartamento e dei pensionati integrati attualmente attive ed operanti in Piemonte, in possesso della SCIA e dei requisiti vigenti al momento della presentazione della stessa, dell'istanza di conferma di autorizzazione al funzionamento da effettuarsi entro il 16/10/2019 al fine di addivenire ad un testo condiviso con le rappresentanze territoriali ai fini degli aspetti organizzativi e gestionali dei periodi in argomento.

Ritenuto, altresì, di:

- dare atto che, ai fini dell'ottenimento della conferma di autorizzazione al funzionamento, i requisiti gestionali dei Gruppi Appartamento per adolescenti e giovani e le Accoglienze Comunitarie sono quelli definiti dalla DGR 25-5079/12, dalla DGR 41-642/14 in caso di incremento del numero di posti letto, nonché, in caso ospitino MSNA anche in via non prevalente e rientranti o meno nella rete SIPROIMI, dalla DGR 58-1707/15, mentre quelli strutturali sono quelli definiti dalla DGR n. 43-8952 del 16.5.2019;
- dare atto che, ai fini dell'ottenimento della conferma di autorizzazione al funzionamento, i Pensionati Integrati già operanti e ospitanti minori stranieri non accompagnati, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente al momento della presentazione della SCIA, devono possedere i requisiti strutturali già previsti nella DGR 25-5079/12 e quelli gestionali previsti dalla DGR 58-1707/15 per i Gruppi Appartamento;
- confermare che le strutture che non presenteranno richiesta di autorizzazione entro il termine previsto del 16.10.2019 non potranno proseguire l'attività: in tali casi le ASL competenti per territorio e il Comune di Torino attiveranno le procedure per far cessare l'attività a sensi dell'art. 28 della LR 1/2004 e s.m.i. le strutture dovranno tempestivamente definire un piano di dimissione degli ospiti di concerto con i servizi invianti. La dimissione di tutti gli ospiti deve comunque avvenire entro 7 giorni dalla ricezione dell'atto che ha disposto la cessazione dell'attività;
- confermare, al fine di assicurare adeguata tutela alle minori sospette vittime di tratta, l'applicabilità della previsione di cui alla DGR 43-8952 del 16.5.2019 secondo la quale, in analogia con quanto già previsto da apposita Direttiva a suo tempo adottata dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni, dalla Procura presso il Tribunale di Torino e dalla Procura presso il Tribunale di Ivrea (prot.n.374/16 del 17.2.2016) per l'ambito della provincia di Torino, le minorenni vittime di tratta, a partire dai 16 anni di età, possano essere accolte dalle cd. Comunità di Fuga gestite dai soggetti della rete antitratta su tutto il territorio piemontese, a seguito di valutazione sull'appropriatezza della risposta di accoglienza, condivisa con i servizi competenti.

Tutto ciò premesso;

visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

vista la L.R. 23 luglio 2008, n. 23;

vista la L.R. n. 64/89;

vista la L.R. 8 gennaio 2004, n. 1 e s.m.i.;

visto il Regolamento europeo n. 516/2014;

visto il Decreto del Ministero dell'Interno n. 6715 del 22/04/2016;

vista l'Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali del luglio 2014 sul Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati;

vista l'intesa sancita in Conferenza Unificata nel dicembre 2017, inerente le Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni;

visto il D.Lgs 142 del 18.08.2015;

vista la D.G.R. n. 25-5079 del 18.12.2012;

vista la D.G.R. n. 41-642 del 24.11.2014;

vista la D.G.R n. 58-1707 del 6.07.2015;  
vista la D.G.R n. 3-2013 del 5.08.2015;  
vista la D.G.R. n. 54-3452 del 6.06.2016;  
vista la D.G.R. n. 18-3736 del 27.07.2016;  
vista la L. n. 47 del 7.04.2017;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale;  
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;  
la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di sospendere fino al 1 marzo 2020 l'applicazione della DGR n. 43-8952 del 16.5.2019 per quanto riguarda i requisiti organizzativi e gestionali dalla stessa innovati, così come previsti nell'Allegato A alla medesima deliberazione;
  - di differire al 16/10/2019 il termine per la presentazione dell'istanza di conferma di autorizzazione al funzionamento, da parte delle strutture appartenenti alle tipologie dell'accoglienza comunitaria, dei gruppi appartamento e dei pensionati integrati attualmente attive ed operanti in Piemonte, in possesso della SCIA e dei requisiti vigenti al momento della presentazione della stessa, pena la cessazione dell'attività;
  - di dare atto che, ai sensi della D.G.R. 43-8952 del 16.5.2019, ai fini dell'ottenimento della conferma di autorizzazione al funzionamento, i requisiti gestionali dei Gruppi Appartamento per adolescenti e giovani e le Accoglienze Comunitarie sono quelli definiti dalla DGR 25-5079/12, dalla DGR 41-642/14 in caso di incremento del numero di posti letto, nonché, in caso ospitino MSNA anche in via non prevalente e rientranti o meno nella rete SIPROIMI, dalla DGR 58-1707/15, mentre quelli strutturali sono quelli definiti dalla DGR n. 43-8952 del 16.5.2019;
  - di dare atto, che, ai sensi della D.G.R. 43-8952 del 16.5.2019, ai fini dell'ottenimento della conferma di autorizzazione al funzionamento, i Pensionati Integrati già operanti e ospitanti minori stranieri non accompagnati, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente al momento della presentazione della SCIA, devono possedere i requisiti strutturali già previsti nella DGR 25-5079/12 e quelli gestionali previsti dalla DGR 58-1707/15 per i Gruppi Appartamento;
  - di confermare che le strutture che non presenteranno richiesta di autorizzazione entro il termine previsto del 16.10.2019 non potranno proseguire l'attività: in tali casi le ASL competenti per territorio e il Comune di Torino attiveranno le procedure per far cessare l'attività a sensi dell'art. 28 della LR 1/2004 e s.m.i. le strutture dovranno tempestivamente definire un piano di dimissione degli ospiti di concerto con i servizi invianti. La dimissione di tutti gli ospiti deve comunque avvenire entro 7 giorni dalla ricezione dell'atto che ha disposto la cessazione dell'attività;
  - di confermare la previsione di cui alla DGR 43-8952 del 16.5.2019 secondo la quale, in analogia con quanto già previsto da apposita Direttiva a suo tempo adottata dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni, dalla Procura presso il Tribunale di Torino e dalla Procura presso il Tribunale di Ivrea (prot.n.374/16 del 17.2.2016) per l'ambito della provincia di Torino, le minorenni vittime di tratta, a partire dai 16 anni di età, possono essere accolte dalle cd. Comunità di Fuga gestite dai soggetti della rete antitratta su tutto il territorio piemontese, a seguito di valutazione sull'appropriatezza della risposta di accoglienza, condivisa con i servizi competenti.
- Il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.  
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)